Pubblicato il 13/11/2026

N. 06589/2026 REG.PROV.COLL.

N. 03043/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3043 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto in relazione alla procedura CIG B92B1B0A2A dalla GM Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via dei Mille n. 47;

nei confronti

Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia *(ricorrente incidentale)*;

Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. s.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- quanto al ricorso principale:

a) del provvedimento di esclusione dalla gara, indetta dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud per il tramite di So.Re.Sa. s.p.a., avente ad oggetto: "*Affidamento dei lavori Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Componente 1 – Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona - Realizzazione di una Casa della Comunità e di un Ospedale della Comunità nel Comune di Pollena Trocchia (Napoli)*", esclusione adottata mediante verbale n. 1 - esito gara del 23 febbraio 2026, e comunicato in data 8 maggio 2026;

b) della comunicazione del provvedimento di esclusione dalla gara, trasmessa a mezzo piattaforma SORESA in data 8 maggio 2026;

c) del disciplinare di gara e della modulistica ad esso allegata, nella parte in cui prevedono l'obbligo di rendere più volte la medesima dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi PNRR in materia di occupazione giovanile e femminile, nonché nella parte in cui escludono l'applicabilità del soccorso istruttorio per tale dichiarazione;

d) dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara ad altro operatore economico;

e) di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto;

nonché per la declaratoria di inefficacia

del contratto di appalto eventualmente sottoscritto con altro operatore economico e per il subentro della ricorrente nella sua esecuzione, stante la sua disponibilità ad eseguire la prestazione;

- quanto ai motivi aggiunti depositati il 27/5/2026:

per l'annullamento

della determina di aggiudicazione n. 608 del 24 aprile 2026, depositata dalla controinteressata in data 26 maggio 2026 e mai comunicata dall'ASL Napoli 3 Sud;

- quanto al ricorso incidentale, depositato il 9/6/2026:

degli stessi provvedimenti impugnati dal ricorrente principale con il ricorso introduttivo, *in parte qua*, per la sussistenza di ulteriori motivi di esclusione a carico del medesimo concorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, della Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l., del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il ricorso incidentale della Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2026 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, con la precisazione che i difensori della società ricorrente e dell'Azienda Sanitaria Locale resistente avevano chiesto, con note depositate rispettivamente il 5/10/2026 e il 6/10/2026, il passaggio in decisione della causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – La società ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura negoziata senza bando, *ex* art. 50, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023, indetta dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud con deliberazione del Direttore Generale del 14/11/2025 n. 1505, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una Casa della Comunità e di un Ospedale della Comunità nel Comune di Pollena Trocchia, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e finanziati con risorse del PNRR (Missione 6, Componente 1, Investimenti 1.1 e 1.3).

Con verbale n. 1 del 23/2/2026 il Responsabile per la fase di affidamento - preliminarmente avvalendosi della facoltà di inversione procedimentale, come consentito dall'art. 22 della lettera d'invito - ha proceduto all'apertura delle offerte economiche e all'individuazione di quelle da assoggettare ad esclusione automatica (in applicazione del Metodo A di cui all'Allegato II.2 del cit. d.lgs.), attività dal cui esito complessivo è scaturita la collocazione della società ricorrente al primo posto della graduatoria, per aver offerto il maggior ribasso di € 963.193,16 sulla base d'asta di € 3.702.154,19.

Successivamente la società ricorrente, dopo l'esame della documentazione amministrativa, è stata tuttavia esclusa.

L'impugnato verbale n. 1 (esito gara) reca, difatti, la seguente motivazione:

<<A seguito delle attività di verifica della documentazione amministrativa presentata dall'Operatore Economico GM Costruzioni S.r.l., è emerso che l'offerta risulta priva di un elemento essenziale richiesto dalla Lettera di Invito, con conseguenze dirette sull'ammissibilità della partecipazione. In particolare, l'esame della documentazione caricata in piattaforma ha evidenziato l'assenza di una dichiarazione espressa e inequivocabile con la quale il concorrente assuma l'obbligo, previsto dal paragrafo 11 della Lettera di Invito, di garantire, in caso di aggiudicazione, una quota pari al 30% di occupazione giovanile nelle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, obbligazione che la lex specialis qualifica come requisito necessario dell'offerta […]>>.

Conseguentemente la graduatoria è stata riformulata, collocando stavolta al primo posto il Consorzio stabile controinteressato (con il successivo maggior ribasso offerto di € 912.154,19).

1.1. – Il predetto provvedimento di esclusione è stato però impugnato dalla società ricorrente, la quale ha dedotto con un unico motivo la violazione della *lex specialis* e dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, nonché l'eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto di istruttoria, travisamento e sviamento.

Dalla ricorrente si sostiene, principalmente, che l'omissione formale riscontrata non avrebbe potuto condurre all'esclusione, avendo la società comunque dichiarato di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara, e, in particolare, assunto in maniera espressa l'impegno al rispetto di tutti gli obblighi ivi previsti, tra cui quello di garantire le assunzioni nelle quote percentuali indicate dalla stazione appaltante per assicurare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa.

Inoltre, la società ricorrente si duole che non sia stato attivato a suo vantaggio il soccorso istruttorio, per permetterle di sanare la riscontrata carenza della documentazione.

1.2. – Si sono costituite in giudizio, per resistere all'impugnativa, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la società consortile controinteressata, depositando memorie difensive.

1.3. – Con i seguenti motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, l'aggiudicazione in favore della controinteressata.

L'ASL ha prodotto ulteriore memoria, e si sono costituiti in giudizio anche il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il primo titolare dell'intervento finanziato con fondi del PNRR, contraddittore necessario ai sensi di quanto dispone l'art. 12-*bis*, co. 4, del D.L. n. 68/2022, convertito in legge n. 108/2022.

2. – Il Consorzio Stabile controinteressato ha proposto a sua volta un ricorso incidentale, volto a far valere ulteriori causali di esclusione a carico della ricorrente principale sul rilievo che la stessa:

I) sarebbe priva del requisito speciale di qualificazione parametrato sul valore globale stimato dell'appalto;

II) non avrebbe espressamente dichiarato di far ricorso al c.d. subappalto necessario o qualificante, per la categoria di opere per le quali è priva di qualificazione (le opere scorporabili della categoria OG11);

III) non avrebbe rinnovato la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, con validità sino al 12 gennaio 2026.

Al ricorso incidentale ha replicato la primitiva ricorrente.

3. – La domanda cautelare di quest'ultima è stata respinta con ordinanza del 25/6/2026 n. 1718: in punto di *periculum in mora* il Collegio ha fatto applicazione della regola che, per gli appalti finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR, esige che si tenga conto della compatibilità della misura cautelare richiesta con il rispetto degli obiettivi e dei tempi di attuazione del Piano.

4. – Per l'udienza di merito le parti hanno prodotto ulteriori scritti difensivi.

All'udienza pubblica del 7 ottobre 2026 la causa è stata assegnata in decisione.

DIRITTO

1. – Prima di procedere all'esame delle contrapposte impugnative principale e incidentale occorre individuare l'ordine di trattazione dei relativi ricorsi.

Il Collegio reputa che, nella presente fattispecie, non possa trovare applicazione la ben nota regola che, in conformità all'orientamento formatosi dopo la pronuncia della Corte di Giustizia UE, 5 settembre 2019, causa C-333/18, privilegia il previo esame del ricorso principale.

Detta regola postula che l'eventuale accoglimento del ricorso incidentale non possa comunque condurre a una declaratoria di improcedibilità del ricorso principale per

carenza di interesse, a ciò opponendosi l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara del soggetto che ha instaurato il giudizio (qualora dovesse essere esclusa non solo la sua offerta, ma anche quella della ricorrente incidentale).

Sennonché, il caso concreto all'esame si caratterizza per la diversa natura e il diverso oggetto dei rispettivi ricorsi. Infatti, il ricorso principale non investe l'ammissione alla gara dell'altro concorrente, poiché la GM Costruzioni mira unicamente ad essere "reintegrata" nella posizione utile per rendersi aggiudicataria, una volta rimossa la propria esclusione dalla gara. Viceversa, ha carattere escludente il ricorso incidentale del Consorzio Stabile Fenix, rivolto alla "definitiva" esclusione della ricorrente principale, per nuove e diverse ragioni, così da consolidare la posizione acquisita di aggiudicatario.

In tale contesto, va allora privilegiato il preliminare esame del ricorso incidentale, poiché il suo accoglimento determinerebbe il consolidarsi dell'esclusione della ricorrente principale, che allora nessun interesse potrebbe più mantenere alla coltivazione del proprio gravame introduttivo.

Invero, ove fosse accertato che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara anche per una delle ulteriori ragioni di esclusione rappresentate dalla ricorrente incidentale, l'impugnativa principale sarebbe inevitabilmente destinata a una declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse in capo al concorrente ormai definitivamente escluso (che - come detto - non ha prospettato alcun motivo che potrebbe condurre all'esclusione anche della ricorrente incidentale).

Per le suesposte ragioni, va dunque innanzitutto vagliato il ricorso incidentale.

2. – Con il primo motivo di tale gravame è dedotto che la ricorrente principale sarebbe priva del requisito speciale di qualificazione con riferimento al valore globale stimato dell'appalto.

La tesi della ricorrente incidentale muove da quanto previsto dall'art. 5.5. della lettera d'invito, ove è stato specificamente stabilito che: "*qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto*".

Orbene, la controinteressata osserva che con tale disposizione il valore globale stimato dell'appalto è stato fissato in € 4.590.859,88 oltre IVA, determinato ai sensi dell'art. 14, co. 4, del d.lgs. n. 36/2023. E da ciò ne fa discendere che, essendo la GM Costruzioni in possesso della qualificazione per la Categoria OG 1 limitatamente alla classifica IV *bis*, essa può eseguire lavori solo sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 3.500.000,00, inferiore al suddetto valore complessivo dell'appalto di € 4.200.000,00 (determinato dall'incremento del c,d, quinto d'obbligo).

2.1. - La censura è fondata.

Con la sentenza del Consiglio di Stato - sez. V del 27/4/2026 n. 3278, puntualmente richiamata dalla ricorrente incidentale, è stato statuito che l'importo stimato dell'appalto deve includere tutte le opzioni previste negli atti di gara (compreso il quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120, co. 9, del d.lgs. n. 36/2023), per cui la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell'operatore economico deve essere ragguagliata al valore contrattuale massimo ipotizzabile.

E tale interpretazione è stata confermata con la più recente sentenza del Consiglio di Stato - sez. V del 2/7/2026 n. 5284, con la quale è stato ribadito che: "*Nel caso in cui, come nella specie, la stazione appaltante si riservi il diritto di imporre all'appaltatore l'aumento delle prestazioni di un ulteriore 20% del valore dell'appalto (cosiddetto quinto d'obbligo), l'appaltatore deve essere qualificato per il totale dell'importo sin dal momento della partecipazione alla gara mediante la presentazione dell'offerta, a garanzia dell'interesse pubblico alla corretta*

esecuzione dell'opera e della par condicio tra operatori economici effettivamente qualificati. Il legislatore impone, dunque, a tale scopo, che il calcolo debba considerare l'importo massimo stimato dell'appalto, compresa qualsiasi forma di opzione di rinnovo del contratto, di premi o di pagamenti per gli offerenti, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Come risulta, invero, dall'orientamento consolidato di questo Consiglio, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, il valore globale stimato dell'appalto deve includere le opzioni previste negli atti di gara, compreso il quinto d'obbligo, e la qualificazione dell'operatore deve essere misurata ex ante sul valore contrattuale massimo ipotizzabile (cfr. Cons. Stato, V, 27 aprile 2026, n. 3278)".

Dall'applicazione di tali princìpi si desume quindi il difetto di qualificazione della ricorrente principale, in possesso di attestazione SOA n. 12544/63/01 del 29/1/2025 per la categoria OG1, classifica IV *bis,* la quale, pur computando l'incremento del quinto, le consentirebbe l'esecuzione di lavori sino al valore di € 4.200.000,00, ammontare pertanto inferiore al suddetto importo globale del presente appalto (€ 4.590.859,88).

2.2 - La ricorrente principale obietta alla censura avversaria che l'importo globale dell'appalto misuri unicamente il valore della gara per stabilire l'applicazione ad essa delle soglie di rilevanza europea, laddove per la qualificazione degli operatori economici occorrerebbe avere riguardo unicamente all'importo dei lavori, sui quali è praticato il ribasso.

L'obiezione fa leva sul paragrafo 8.3 disciplinare - «*Requisiti di capacità tecnica e professionale*», il quale ancorerebbe il valore da considerare, per la determinazione dei requisiti speciali *ex* art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, all'importo proprio delle singole categorie dei lavori: € 2.223.288,47 per la categoria prevalente OG1, ed € 1.478.865,72 per la categoria scorporabile OG11. La somma di tali valori, pari a circa € 3,7 milioni al netto degli oneri della sicurezza, corrisponde per l'appunto all'importo dei lavori a base di gara, rispetto al quale la ricorrente principale potrebbe

quindi dirsi qualificata (stante il suo possesso della già detta qualificazione sino alla concorrenza di € 4.200.000,00).

A sostegno della propria posizione la ricorrente principale svolge anche ulteriori considerazioni.

In primo luogo, essa contesta la decisività della ricordata pronuncia del Consiglio di Stato n. 3278/2026 poiché, a differenza della fattispecie qui all'esame, in quel caso il disciplinare di gara qualificava espressamente il quinto d'obbligo come opzione contrattuale strutturale, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 (con la conseguenza che, in tesi, solo in tale caso l'opzione manifestata dalla stazione appaltante avrebbe potuto essere computata nel valore globale stimato, sulla base del quale misurare la qualificazione).

In secondo luogo, essa rimarca che nella presente procedura, indetta senza previa pubblicazione del bando, la stazione appaltante aveva pur sempre invitato la GM Costruzioni, così comprovando di avere già ritenuto la sua qualificazione adeguata.

2.3 - Le argomentazioni difensive della ricorrente principale non persuadono.

2.3.1 - Come ricordato, la principale contestazione alla censura della ricorrente incidentale mira a "sganciare" il valore globale stimato dell'appalto dalla verifica dei requisiti di qualificazione, i quali nella fattispecie andrebbero valutati con riferimento, invece, al totale dell'importo dei lavori.

Sennonché, la piana lettura dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 non avvalora il ragionamento difensivo proposto dalla ricorrente principale.

Invero, il suo comma 1 consente la modifica dei contratti di appalto, senza una nuova procedura di affidamento, qualora le modifiche medesime, "*a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;* […]" (lett. a) dell'art. 120, co. 1).

E il successivo comma 9 stabilisce dal canto suo che: "*Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto*".

Orbene, nella fattispecie all'esame la legge di gara ha sostanzialmente richiamato la disposizione del menzionato comma 9, stabilendo che "*Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, co. 4, del Codice, è pari a 4.590.859,88 € al netto di Iva*" (par. 5.5., cit. ultimo capoverso).

D'altra parte, che proprio quest'ultimo sia il valore dell'appalto viene chiarito anche nelle premesse della lettera di invito, al punto 2, che per la determinazione dell'oggetto dell'appalto fa a sua volta riferimento ad "*un importo complessivo presunto, determinato ai sensi dell'art. 14, co. 4, del Codice di 4.590.859,88 €, oltre Iva (per il dettaglio fare riferimento al par. 5)*".

Stante, dunque, la chiara formulazione della legge di gara, con la suddetta espressa indicazione del valore globale stimato dell'appalto, se ne deduce che in concreto debba essere fatta applicazione della regola sopra enunciata, in virtù della quale l'importo al quale commisurare la capacità del concorrente è costituito dal valore globale stimato dell'appalto, il quale, ai sensi dell'art. 14, co. 4, del d.lgs. n. 36/2023, è pari per l'appunto a € 4.590.859,88.

A tal fine, del resto, è sufficiente che il valore monetario delle modifiche sia contenuto "*in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali*" (art. 120, co. 1, lett. a), cit.): circostanza che ricorre senza dubbio nel caso di specie, atteso il preciso e non disconoscibile riferimento al valore globale stimato dell'appalto contenuto nelle premesse e nel par. 5.5 della lettera di invito.

Né è patrocinabile la ristretta lettura della norma del codice proposta dalla ricorrente principale: infatti, è sufficiente che la modifica sia contenuta in clausole dal

contenuto inequivocabile, che possono consistere "*anche*" - ma non soltanto - in clausole di opzione (cfr. Cons. Stato - sez. V, 2/7/2026 n. 5284, cit.: "*compresa qualsiasi forma di opzione di rinnovo del contratto, di premi o di pagamenti per gli offerenti, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara*").

2.3.2 – Anche le restanti considerazioni della ricorrente principale non possono valere a mutare la conclusione di cui sopra.

In particolare, la lettera di invito chiarisce che il minor importo complessivo di € 3.825.716,57, corrispondente all'importo dei lavori a base di gara (oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) è indicato solo "*al netto delle opzioni"* (par. 5).

Pertanto, il concorrente non poteva disconoscere la centralità del valore costituito dall'importo globale dell'appalto, così come determinato e specificato dalla stazione appaltante, per soppesare la propria qualificazione all'esecuzione.

Né può addursi che l'invito ricevuto a manifestare interesse alla procedura negoziata senza bando già costituisse *ex se* un accertamento della qualificazione presuntivamente posseduta, essendo invero da escludere che un invito a presentare un'offerta implichi il riconoscimento della qualificazione di cui l'operatore economico, invece, difetti. A tal proposito, occorre specificare che il possesso di una qualificazione adeguata al valore globale dell'appalto non solo assicura la *par condicio*, ma è essenziale a garantire in modo effettivo l'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'opera, misurando la qualificazione medesima "*ex ante sul valore contrattuale massimo ipotizzabile*" (Cons. Stato n. 5284/2026, cit.).

2.4. - In definitiva, per le motivazioni che precedono, risulta dunque fondato il primo motivo del ricorso incidentale, volto a far valere il difetto di qualificazione della ricorrente principale.

Inoltre, attesa la radicalità dell'enunciata causa di esclusione costituita dalla mancanza del requisito essenziale di partecipazione commisurato al valore globale dell'appalto, possono rimanere assorbite le ulteriori censure formulate dalla

ricorrente incidentale, con il secondo e il terzo motivo. Ciò in applicazione del principio della ragione più liquida, "*che consente di limitare la decisione a quel motivo che, se fondato, ha valenza assorbente (in questo senso C.G.A.S. 26 gennaio 2026, n. 61)*" (Cons. Stato - sez. V, 8/10/2026 n. 7394, p. 6.1).

3. – All'accoglimento del ricorso incidentale sotto il profilo già indicato consegue, allora, l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente principale *in parte qua non*, ossia per la sola parte in cui l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud non ha ravvisato la ricorrenza, a carico della GM Costruzioni, anche dell'ulteriore causa di esclusione costituita dal sopra descritto difetto di qualificazione.

Pertanto, dal momento che la ricorrente principale era priva di qualificazione, resta confermata sotto il diverso aspetto appena evidenziato la sua esclusione, e, di riflesso, viene consolidata l'aggiudicazione già accordata alla ricorrente incidentale.

3.1. - È poi utile precisare che la decisione assunta con la presente pronuncia non comporta la necessità che la stazione appaltante si ridetermini sull'esclusione della GM Costruzioni. Invero, le motivazioni poste a base della presente sentenza rendono senz'altro doverosa l'esclusione dell'operatore economico, per cui alcuna ulteriore valutazione amministrativa è occorrente.

Difatti, la stazione appaltante - per l'obbligo di conformarsi alla decisione - non potrebbe far altro che riconoscere che la ricorrente principale andava esclusa dalla gara; di tal che un ipotetico provvedimento, che non faccia altro che prenderne atto, si risolverebbe nel compimento di un'attività del tutto pleonastica e costituirebbe un inutile aggravio procedimentale, senza recare alcuna novità sull'assetto di interessi già definito.

4. – Il ricorso principale e i motivi aggiunti, per quanto innanzi anticipato, vanno infine dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e di legittimazione.

Ciò in quanto l'operatore economico che avrebbe dovuto essere comunque escluso dalla gara è con ciò stesso privato dell'interesse a contestare la (iniziale) ragione di esclusione che gli era stata comunicata, non potendo la coltivazione di tale gravame più procurargli alcun effetto utile; l'operatore stesso, inoltre, non può vantare più la legittimazione e l'interesse a contestare l'aggiudicazione in favore dell'altro concorrente.

5. – Conclusivamente, per le motivazioni che precedono, va pertanto accolto il ricorso incidentale, nei suesposti termini, e vanno dichiarati improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti, con il conseguente consolidamento dell'aggiudicazione in favore della ricorrente incidentale.

Quanto alle spese di giudizio, sussistono infine giustificati motivi per disporne la compensazione tra tutte le parti, avuto riguardo alla relativa novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, così decide:

- accoglie il ricorso incidentale e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento di esclusione *in parte qua non*, per le ragioni enunciate in motivazione e nei termini ivi esposti;
- dichiara improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti.

Spese compensate tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 7 e 19 ottobre 2026, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**
Giuseppe Esposito **Nicola Gaviano**

IL SEGRETARIO